

ALLEGATO A 6: Regolamento d'uso dell'impianto

Regolamento d'uso dello Stadio Olimpico per le manifestazioni calcistiche

(Ex art. 19-ter, comma 3, lett. c. del decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, come mod. dal decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero dell'Interno 18 marzo 1996, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" ed ex art. 4, comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno 6 giugno 2005 recante "Modalità di emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso agli impianti sportivi di capienza superiore a 10.000 posti, in occasione dello svolgimento di competizioni riguardanti il gioco del calcio", D. Lgs. n. 8 dell'8 febbraio 2007, decreto del Ministero dell'Interno dell'8 agosto 2007, Determinazione n. 14/2010 del 17 marzo 2010.), così come integrata dal Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 4 agosto 2017 dal Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio - Ministro dello Sport, Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie A, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico, Lega Nazionale Dilettanti, Associazione Italiana Calciatori, Associazione Italiana Allenatori Calcio, Associazione Italiana Arbitri.

L'accesso e/o la permanenza, a qualsiasi titolo, all'interno dell'impianto sportivo, in occasione degli incontri di calcio, sono regolati dal "regolamento d'uso". L'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il seguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente tra cui l'applicazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO).

L'accesso e/o la permanenza all'interno dell'impianto sportivo è soggetta altresì al rispetto delle norme di comportamento contenute nel **codice etico** adottato dalla Società Sportiva i cui effetti si perfezionano all'atto dell'acquisizione, a qualsiasi titolo, del tagliando di accesso.

1. Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a. il titolo di accesso allo stadio è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal club;
- b. per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso; per effetto del disposto del D.L. 23.7.2021 n.105, l'ingresso è consentito solo agli spettatori in possesso di una delle Certificazioni Verdi Covid così come specificate nel D.L. 22.04.2021 n.52;
- c. il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio;
- d. l'accesso attraverso automezzi nelle aree di sosta e di parcheggio individuate è regolato da titoli (c.d. pass auto) specificatamente autorizzati;
- e. lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla Società che organizza l'evento su autorizzazione delle competenti autorità;
- f. lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli steward ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli steward.

2. All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO

- a. esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa o altre manifestazioni di intolleranza con cori o esposizione di scritte;
- b. sostare in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo;
- c. arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico;
- d. danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
- e. introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe;

f. introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni e/o prescrizioni in deroga per particolari aree, rilasciate dal G.O.S., previo parere favorevole del Questore. A completamento, si precisa che nelle “aree ospitalità” è permessa la somministrazione di bevande con gradazione alcolica fino a 21° con le previste autorizzazioni amministrative delle autorità competenti, fatto salvo prescrizioni del G.O.S. previo parere favorevole del Questore;

g. introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto;

h. introdurre cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni ed altri accessori od ausili che possano recare pericolo alla sicurezza dell'evento;

i. introdurre ombrelli, ad eccezione di quelli di ridotte dimensioni, comunque non aventi punte acuminate e di forma e/o materiali che possano arrecare pericolo alla sicurezza dell'evento e degli spettatori;

j. introdurre stampelle fatte salve espresse autorizzazioni;

k. esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco;

l. svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata;

m. introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo, le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica;

n. introdurre animali di qualsiasi genere, fatte salve espresse autorizzazioni;

o. introdurre e/o indossare pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;

p. introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, strumenti sonori non esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) su richiesta della Società Sportiva, secondo le procedure di cui al successivo punto 3; in questo caso i sopracitati materiali devono essere posizionati solo in aree indicate dalla Società Sportiva e rimosse alla fine dell'evento sportivo;

q. organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società Sportiva, secondo le procedure di cui al successivo punto.3;

r. accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Si rammenta che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto violazione del presente regolamento, possono anche integrare anche fattispecie di reato: il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

3. All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna, previa autorizzazione del Gruppo Operativo per la Sicurezza (G.O.S.) **E' CONSENTITO** introdurre e/o esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, megafoni e tamburi ad una sola battuta, nonché organizzare coreografie purché espressamente autorizzate dal Gruppo Operativo Sicurezza (G.O.S.) nel rispetto della seguente procedura; Le richieste relative all'introduzione del citato materiale ed all'organizzazione delle coreografie dovranno essere inoltrate esclusivamente alla società sportiva nel rispetto delle direttive di settore e indicando i dati identificativi dei referenti nonché dei singoli utilizzatori. Il Supporter Liason Officer (S.L.O), esperite le preventive verifiche, provvederà a richiederne autorizzazione in sede di G.O.S.. Tutto il materiale dovrà essere esposto nei soli spazi indicati ed autorizzati e dovrà essere rimosso al termine della manifestazione. Si segnala, infine, che l'impianto è controllato da un sistema di registrazione audio-video posizionato sia all'interno che all'esterno, i cui dati sono trattati dal titolare dell'impianto secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal D.M. 06/06/2005.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto delle norme di legge.

4. Integrazioni al Regolamento d'uso dell'Impianto in relazione alle misure di prevenzione e protezione necessarie per il contrasto alla diffusione del virus SARS N-Cov-2 e della relativa malattia identificata come Covid-19.

1. Chiunque intenda accedere all'interno dell'Impianto, accetta di rispettare quanto previsto dal presente regolamento, dalla normativa vigente in tema di Covid-19 e da quanto riportato nel Protocollo di regolamentazione elaborato per la gestione di gare calcistiche con presenza di pubblico in relazione alla pandemia da Coronavirus-2 attualmente in corso. Le previsioni di cui al presente punto 4. saranno applicabili per tutto il tempo di vigenza della relativa normativa a livello nazionale e locale in materia di prevenzione alla

- diffusione del virus SARS N-Cov-2, ed ove necessario si applicano in deroga alle previsioni di cui al presente Regolamento, restando salva ogni altra disposizione qui contenuta;
2. Per effetto del disposto del D.L. 23.7.2021 n.105, l'ingresso all'impianto è consentito solo agli spettatori in possesso di una delle Certificazioni Verdi Covid così come specificate nel D.L. 22.04.2021 n.52;
 3. Per l'ingresso all'Impianto, è obbligatorio l'utilizzo di mascherina facciale. La mascherina dovrà essere mantenuta per tutta la durata della permanenza all'interno dell'Impianto e nelle aree di pertinenza dello stesso. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
 4. All'ingresso sarà effettuata la rilevazione della temperatura corporea per mezzo di strumenti elettronici a di stanza. Con valore pari o superiore a 37,5°C non sarà consentito l'accesso all'interno dell'Impianto. I soggetti riscontrati nelle suddette condizioni saranno invitati a far ritorno alla propria abitazione, contattare il proprio medico curante, la ASL o il numero verde della Regione Lazio 1500;
 5. Nel caso in cui un soggetto manifesti sintomi correlabili al Covid-19 durante la sua permanenza all'interno dello Stadio è tenuto a farlo immediatamente presente al personale sanitario in servizio; in queste circostanze potrebbe essere necessario disporre l'isolamento in locale dedicato in attesa dell'arrivo del personale medico autorizzato al trattamento di tali casi;
 6. Presso tutte le aree e i locali dell'Impianto, anche nelle fasi di circolazione al suo interno, è sempre obbligatorio il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali indicate, comunque in nessun caso inferiori al metro, frontalmente e lateralmente; salvo dove diversamente indicato o disposto dalla Società Organizzatrice;
 7. Sugli spalti è obbligatorio l'utilizzo del posto assegnato e riportato sul titolo di accesso;
 8. È obbligatorio rispettare le indicazioni del personale di sicurezza rispetto alle modalità ed alle tempistiche di ingresso, circolazione ed uscita dall'Impianto e dal Settore di appartenenza;
 9. È obbligatorio rispettare le misure e precauzioni igieniche indicate nella segnaletica affissa agli ingressi e nelle aree interne dell'Impianto;
 10. È vietato gettare in terra o abbandonare mascherine, guanti, e altri presidi medici utilizzati;
 11. È vietata qualsiasi forma di assembramento; in particolare sono vietati abbracci e strette di mano;
 12. È obbligatorio disinfettare le mani all'ingresso, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e comunque ogni volta che se ne ha la facoltà in virtù della presenza di distributori di prodotti disinfettanti;
 13. In caso di accertata positività di uno dei presenti, la Società Organizzatrice sarà obbligata – a supporto dell'autorità sanitaria competente – ad attuare una puntuale tracciabilità di eventuali contatti stretti. Questa potrà essere attuata anche con l'ausilio di sistemi elettronici, app digitali o telecamere del circuito interno di vigilanza. I soggetti interessati dovranno pertanto prestare la propria collaborazione alla Società Organizzatrice ed alla ASL competente all'accertamento di tali contatti stretti e sottoporsi ad eventuale isolamento fiduciario o accertamenti sanitari volti ad escludere o confermare la positività al virus.

Tutte le suddette previsioni saranno attuate nel rispetto della privacy in conformità al Reg. (UE) 2016/679.